

Indirizzi generali per le nomine e designazioni di rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società e istituzioni.

INDICE

- 1) PRINCIPI GENERALI**
- 2) PUBBLICITÀ NOMINE – CANDIDATURE**
- 3) REQUISITI GENERALI E PROFESSIONALI**
- 4) INCOMPATIBILITÀ ED ESCLUSIONI**
- 5) ACCETTAZIONE NOMINA E/O DESIGNAZIONE**
- 6) OBBLIGHI DEI NOMINATI E/O DESIGNATI**
- 7) REVOCA, DECADENZA, SOSPENSIONE E DIMISSIONI**
- 8) DISPOSIZIONI FINALI**

ART. 1 PRINCIPI GENERALI

1. Le linee di indirizzo stabilite con il presente provvedimento disciplinano le nomine e le designazioni di competenza del Sindaco al fine di assicurare ogni possibile garanzia in ordine ai requisiti e ai criteri di scelta nonché alle modalità di adeguata pubblicità.
2. Fatte salve eventuali e diverse disposizioni normative, le nomine e le designazioni sono effettuate entro i termini di scadenza del precedente incarico, che cessa in maniera automatica con lo scadere del mandato amministrativo del Sindaco, indipendentemente dalla durata iniziale del medesimo. E' fatta salva l'applicazione della disciplina sulla proroga degli organi prevista dalla legge fino alla loro conferma o sostituzione.
3. I rappresentanti del Comune saranno individuati tra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale nonché qualora richiesto per legge, l'iscrizione ad albi professionali, e che, oltre a comprovate doti di preparazione ed esperienza, diano garanzia di obiettività, competenze professionali e moralità pubblica.
4. Nelle nomine e nelle designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, Aziende, società e istituzioni devono essere osservati, di norma, i principi della non cumulabilità degli incarichi in enti, Aziende, società e istituzioni, della promozione del ricambio generazionale e della garanzia di pari opportunità di genere, per cui è garantita una rappresentanza minima per ciascuno dei due sessi non inferiore a un terzo del totale delle nomine/designazioni.
5. Il principio della non cumulabilità non trova applicazione nei casi di nomina e designazione, di competenza del Sindaco, in enti, aziende, società ed istituzioni, per le quali, l'espletamento della funzione di amministratore è a titolo onorifico cioè può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla vigente normativa e, qualora siano previsti gettoni di presenza, l'importo degli stessi non può essere di importo superiore a quello fissato per il Consiglio Comunale a seduta giornaliera.
6. Gli Amministratori, ove ciò non comporti incompatibilità, possono essere nominati o designati in enti, Aziende, società e istituzioni; in questo caso l'incarico sarà a titolo

gratuito o, comunque, si applicherà il principio di divieto di cumulo previsto dalla normativa vigente al momento.

7. L'assunzione di decisioni che si scostino da questi principi generali devono essere adeguatamente motivate per iscritto, dandone adeguata pubblicità.

ART. 2 PUBBLICITÀ NOMINE - CANDIDATURE

1. E' data adeguata pubblicità degli incarichi da conferire e delle loro caratteristiche.
2. La pubblicità è garantita da apposito avviso del Sindaco sul sito istituzionale del Comune, all'albo on-line nonché da comunicazioni ai gruppi consiliari comunali e da ogni altra forma richiesta per legge compresi gli albi professionali.
3. Nell'avviso e nelle comunicazioni di cui al comma precedente sono sinteticamente indicate per ciascun ente, azienda, società e istituzione:
 - a. l'organismo cui si riferisce la nomina o la designazione;
 - b. i requisiti di carattere generale e le cause di incompatibilità e di esclusione;
 - c. gli scopi statutari dell'ente interessato.
4. Le candidature devono essere accompagnate a pena di inammissibilità:
 - a) dalla dichiarazione scritta di accettazione della candidatura da parte dell'interessato;
 - b) dal curriculum, sottoscritto dal candidato, completo dei dati anagrafici e dei titoli di studio e di tutte le informazioni che consentano al Sindaco di vagliare adeguatamente la competenza professionale, l'esperienza generale e specifica e le cariche in precedenza ricoperte in enti, aziende, società a partecipazione comunale e in genere nelle amministrazioni pubbliche;
 - c) dalla dichiarazione del candidato che non sussistono a suo carico motivi di inconferibilità ai sensi del D.lgs. 39/2013 e circa la eventuale sussistenza di motivi di incompatibilità con esso, con l'impegno a rimuoverli prontamente in caso di nomina;
 - d) dalla dichiarazione del candidato di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o patrimoniali di cui al D.lgs n. 159/2011;
 - e) dalla dichiarazione di insussistenza di conflitti di interessi con il Comune di San Donato Milanese o con gli enti, aziende, società e amministrazioni pubbliche per i quali concorre alla nomina, nonché di insussistenza delle situazioni escludenti di cui al successivo art. 4;
 - f) dalla dichiarazione del candidato delle eventuali condanne penali riportate e circa l'esistenza di procedimenti penali in corso.
5. Le candidature presentate possono essere utilizzate anche in occasione di successive surrogazioni di rappresentanti che lasciano per qualsiasi motivo la carica ricoperta.
6. Sul sito istituzionale trova pubblicazione l'elenco degli incarichi conferiti dal Sindaco con i relativi curriculum.

ART.3 REQUISITI GENERALI E PROFESSIONALI

1. I rappresentanti del Comune negli enti, nelle aziende ancorché consortili, nelle istituzioni e società partecipate, devono possedere una competenza tecnica, giuridica o amministrativa adeguata alle specifiche caratteristiche della carica.
2. La competenza, professionalità e qualificazione, nonché l'esperienza per studi compiuti, per attività svolte presso aziende pubbliche e private, per uffici pubblici ricoperti o per attività professionali e lavorative esercitate – in relazione alla natura e alle caratteristiche degli incarichi da conferire - sono comprovate da curriculum, debitamente sottoscritto dagli interessati di cui all'articolo precedente.
3. Non possono essere nominati o designati quali rappresentanti del Comune il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado del Sindaco, così come previsto dal 4^a comma dell'art. 64 del decreto legislativo n. 267/2000.
4. Nel caso si verifichi la necessità di sostituire le persone nominate nei vari Enti nel corso del loro mandato, per qualunque motivo ed in qualsiasi momento, il Sindaco procederà alla nuova nomina secondo i criteri innanzi stabiliti.
5. Non possono, di norma, essere nominati o designati in enti, aziende ancorché consortili, istituzioni e società partecipate, soggetti che, nel medesimo ente, abbiano ricoperto lo stesso incarico, su designazione o nomina del Comune, per 2 mandati consecutivi.
6. L'eccezione deve essere adeguatamente motivata anche con riferimento ai diversi ruoli attribuiti ai nominati e designati in relazione a incarichi operativi (amministratore unico o amministratore delegato) ed incarichi di rappresentanza o di sola partecipazione all'organo.

ART.4 INCOMPATIBILITÀ ED ESCLUSIONI

1. Salve le altre incompatibilità stabilite dal presente atto e dalla normativa vigente, non può essere nominato o designato rappresentante del Comune presso enti, aziende ancorché consortili, istituzioni e società partecipate:
 - a. chi si trovi in stato di conflitto di interessi rispetto all'ente, azienda, società o istituzione nel quale rappresenta il Comune;
 - b. chi è stato dichiarato fallito e/o componente di Consigli di Amministrazione di aziende/società dichiarate fallite nei tre anni successivi al fallimento;
 - c. chi si trovi in rapporto di impiego, consulenza o incarico con l'ente, l'azienda, la società, l'istituzione presso cui dovrebbe essere nominato;
 - d. chi abbia liti pendenti con l'ente, la società, l'azienda, l'istituzione presso cui dovrebbe essere nominato;
 - e. chi sia stato oggetto di revoca della nomina o designazione del Comune per motivate ragioni comportamentali, di cui al successivo art.7.
2. Il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità e di esclusione di cui al precedente capoverso nel corso del mandato comporta la revoca della nomina o della designazione.

ART.5 ACCETTAZIONE NOMINA

1. Coloro che vengono nominati o designati a rappresentare il Comune presso enti, aziende, società e istituzioni nonché in consorzi pubblici e di ambito per la gestione dei servizi in cui il Comune partecipa, devono far pervenire al Sindaco, contestualmente all'atto della nomina, una dichiarazione con la quale:
 - accettano la nomina/designazione;
 - attestano l'inesistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi e/o di cause di esclusione di cui al precedente articolo 4;
 - dichiarano di aver preso visione e di accettare il presente atto ed in particolare degli obblighi di cui al successivo art. 6 impegnandosi ai relativi adempimenti.

ART.6 OBBLIGHI DEI NOMINATI E/O DESIGNATI

1. Entro tre mesi dalla comunicazione di nomina o designazione presso enti, aziende autonome ancorché consortili, società partecipate o istituzioni, e, successivamente, a cadenza annuale, il soggetto deve rendere pubblica la propria situazione reddituale, patrimoniale e associativa, in analogia con quanto previsto, dalla vigente normativa, per la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri comunali.
2. Gli stessi si impegnano formalmente al rispetto degli indirizzi programmatici stabiliti dal Consiglio per l'ente interessato anche se formulati successivamente alla loro nomina.
3. Il designato dovrà concorrere alla gestione dell'ente, azienda, società o istituzione in cui verrà nominato nel rispetto degli Statuti e dei Regolamenti esistenti, nonché delle leggi vigenti in riferimento alla natura dell'incarico ricoperto contribuendo al buon andamento dell'ente, azienda, società o istituzione medesimi.
4. I rappresentanti del Comune nell'Organo amministrativo di ciascun ente, azienda, ancorché consortili, istituzione e società partecipate, sono tenuti alla osservanza dei seguenti adempimenti nel rispetto di quanto previsto dalle leggi di riferimento:
 - a) ad intervenire, se richiesti, alle sedute delle Commissioni consiliari e del Consiglio Comunale; l'impossibilità ad intervenire dovrà essere comunicata con tempestività;
 - b) i rappresentanti del Comune negli enti ed organismi devono presentare almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta lo ritengano necessario, report e relazioni in modo da fornire al Sindaco e, attraverso esso, agli uffici interni all'Ente Comunale, informazioni e dati necessari relativi all'attività svolta dai rappresentanti stessi;
 - c) a riferire al Sindaco eventuali procedure in atto ritenute in contrasto o non compatibili con gli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio Comunale o in presenza di gravi carenze nell'attività o nella gestione aziendale.
5. I rappresentanti nominati o designati nel Collegio Sindacale sono tenuti a relazionare in qualsiasi momento al Sindaco su procedure ritenute non regolari e su pareri contrari, da loro espressi, sulle iniziative dell'organo amministrativo.

6. I rappresentanti del Comune di San Donato Milanese negli enti ed organismi si obbligano, per la durata del loro mandato, a non ricevere incarichi professionali a qualsiasi titolo e non intrattenere rapporti commerciali con la società nelle quali esplicano il loro incarico né nelle società dalla stessa controllate.
7. Il mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo è contestato dal Sindaco ai rappresentanti del Comune e, a seconda della gravità del comportamento tenuto, l'inadempienza può essere considerata motivo per cui è attivabile la revoca di cui a successivo articolo.

ART.7 REVOCA, DECADENZA, SOSPENSIONE E DIMISSIONI

1. Il Sindaco procede con proprio atto alla revoca delle nomine e delle designazioni del Comune per sopraggiunta incompatibilità, ovvero per motivate gravi ragioni relative a comportamenti contraddittori od omissivi o a reiterate inottemperanze alle direttive espresse dall'Amministrazione Comunale, inosservanza degli obblighi e delle norme stabilite dal presente Regolamento, nonché in caso di reiterate assenze ingiustificate.
2. La revoca o la sospensione, con provvedimento motivato e previa contestazione, può avvenire, altresì, per motivi di particolare e specifica gravità.
3. Le dimissioni di coloro che sono stati nominati o designati a rappresentare il Comune presso enti, aziende, società, istituzioni, devono essere comunicate anche al Comune e sono irrevocabili una volta acquisite al protocollo generale.
4. Dei provvedimenti sindacali di revoca, di sospensione nonché delle dimissioni di rappresentanti deve essere data, a cura del Sindaco, tempestiva comunicazione al consiglio comunale.
5. Il Sindaco provvede alla surrogazione dei nominati o designati, individuando d'urgenza i sostituti sulla base dei medesimi criteri già indicati nei precedenti articoli. I nominati o designati che surrogano altri anzitempo cessati dalla carica per una delle cause sopra riportate esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo durante il quale i loro predecessori sarebbero rimasti in carica.

ART.8 DISPOSIZIONI FINALI

1. Il Comune assicura la tenuta di un'apposita banca dati, accessibile a tutti gli interessati attraverso il sito istituzionale, in cui sono raccolti i dati relativi agli enti, alle aziende, ancorché consortili, alle istituzioni e società partecipate ed ai soggetti in essi nominati o designati dal Comune.
2. Le disposizioni del presente atto sono in vigore dalla data di relativa approvazione, fino alla data di entrata in vigore dell'atto di indirizzo relativo al successivo mandato amministrativo.
3. I presenti indirizzi generali si applicano a tutte le nomine e designazioni da effettuarsi successivamente all'entrata in vigore del presente provvedimento.